



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622854; 09653622853



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N° 807

Prot. _____

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEI MONTI DELLA
FRAZIONE VILLA SAN GIUSEPPE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Martino Demetrio residente a Reggio Calabria in via Scappatura – Gallico,7 – Tel. 3482906562 in qualità di proprietario dell'immobile interessato dai lavori e sito in via dei Monti, 41 acquisita da questo ufficio con protocollo n. 2611427 del 28/10/2024, con cui si richiede l'adozione di un'apposita Ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato in via dei Monti, in località Villa San Giuseppe, a far data dal 05/11/2024 per una durata di giorni 03 (tre);

Vista l'autorizzazione n. 261127 del 28/10/2024 rilasciata dal Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo – Settore Occupazione Suolo

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in via dei Monti, in località Villa San Giuseppe, in corrispondenza del civico 41 e per 10 (dieci) metri lineari prima e dopo

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;
- l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianti semaforici;
- il restringimento della carreggiata;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

dalle ore 07:00 del 05/11/2024 alle ore 17:00 del 07/11/2024

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese del signor Martino Demetrio residente a Reggio Calabria in via Scappatura – Gallico,7 – Tel. 3482906562 in qualità di proprietario.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese del signor Martino Demetrio residente a Reggio Calabria in via Scappatura – Gallico,7 – Tel. 3482906562 in qualità di proprietario.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà:

- approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
- adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri e/o impianti semaforici.
- apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggiocal.it**, la data e l'ora della messa in opera.
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 29.10.24

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

